



DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

n. 1435 del 17 LUG. 2025



OGGETTO: MARINA SUMMER FEST 2025 – COMPARECIPAZIONE SPESA “IV FESTIVAL SCHIUMA CRAFT BEAR VILLAGE” – LIQUIDAZIONE ASS. BRASSICOLI ITALIANI

Il Dirigente I Settore

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale considera la promozione e lo sviluppo del Turismo quale obiettivo prioritario per lo sviluppo del territorio, per il settore di intervento di riferimento e riconosce che il turismo contribuisce alla crescita civile, culturale, sociale e morale delle comunità degli ospiti e dei visitatori;
- il patrimonio culturale viene promosso anche attraverso gli eventi, che sono considerati uno tra i migliori veicoli di valorizzazione e di promozione, oltre ad essere uno tra gli strumenti di marketing territoriale tra i più innovativi, tenuto conto dei nuovi modelli di consumo turistico, i quali impongono la costruzione di un nuovo tipo di attrattività turistica, fondata sull'esperienza di "luoghi" e di "valori", di “patrimoni” specifici e non globalizzati, ponendosi come opportunità per una migliore organizzazione e strutturazione del sistema di accoglienza di tutto il territorio;

Richiamata:

- la delibera di G.M. n. 214/2025, con la quale viene assegnata apposita somma per la programmazione degli eventi presso Marina di Modica e il cui contenuto normativo e fattuale viene interamente richiamato anche ai fini motivazionali;
- La delibera di G.M. n. 253/2025, con la quale viene approvato il programma “Marina Summer Fest 2025”;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 30.01.2025 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Modica ai sensi degli artt. 244 e seguenti del TUEL;
- ai sensi dell'art. 250, comma 1, del TUEL:
- l'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso;
- dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato;

Richiamato l'art. 118 della Costituzione che, tra l'altro, recita: “Stato, Regioni, Città Metropolitane. Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e

associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

Che, nell'ambito delle manifestazioni estive, con determina n. 1356/2025 è stata approvata la manifestazione avanzata dall'Associazione Cult. Brassicoli Italiani, con sede a Modica in via Nazionale Modica Ispica 34 – C.F. 9003744088, denominata "IV edizione Festival Schiuma: Craft Beer Village, da svolgersi nel periodo dal 4 al 6 luglio 2025, presso l'arenile di Marina di Modica adiacente l'Auditorium Mediterraneo, per una compartecipazione spesa pari ad € 6.500,00;

Considerato che l'amministrazione Comunale da sempre, promuove e sostiene iniziative, attività ed eventi promossi da associazioni e finalizzati allo sviluppo culturale, turistico ed economico del territorio;

Preso atto che l'iniziativa si è regolarmente svolta come da programma e rispondendo ai programmi e obiettivi di questa amministrazione comunale;

Accertato che il contributo, o altro tipo di beneficio, erogato da un ente comunale in favore di una associazione locale, o altro soggetto sia pubblico che privato, non è qualificabile in termini di "sponsorizzazione" e, quindi, non è vietato, in quanto risulta finalizzato a sostenere iniziative nell'interesse della collettività in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale poc'anzi citato;

Vista la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale Liguria - nella quale si conferma che: "deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Sarà cura, però, dell'amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio.";

Accertato che nulla vieta al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a soggetti terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i fini istituzionali dell'ente locale. Quando infatti l'erogazione di risorse pubbliche si realizza con tali modalità, il relativo finanziamento, anche se a fondo perduto, non depauperava affatto il patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricavano dallo svolgimento del servizio di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Ne deriva che se l'azione amministrativa è intrapresa per soddisfare le esigenze della collettività in coerenza con la mission istituzionale dell'ente, in tale frangente si prefigura un interesse generale che autorizza il Comune all'impiego di fondi in favore di soggetti terzi, pubblici o privati che siano. (cfr. Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte con la delibera n. 77/2016/PAR del 30 giugno 2016);

Visto, in riferimento all'iniziativa oggetto della richiesta, che tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi operanti in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. Ne consegue che l'ente comunale intende riconoscere un

vantaggio economico all'Ass. Brassicoli italiani, senza incorrere nel divieto fissato dall'art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, poiché la contribuzione rientra direttamente in una delle finalità istituzionali dell'ente medesimo, anche in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale. Inoltre l'attribuzione è conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale. (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, parere 11 settembre 2015, n. 279 che richiama il precedente parere reso dalla medesima Sezione regionale di controllo n. 1075/2010. Nella deliberazione si richiama il consolidato orientamento della Sezione di controllo Lombarda (ex multis, n. 9/2006, 59/2007, 39/2008, 75/2008);

Acquisita la documentazione trasmessa dall'Associazione Brassicoli Italiani, con nota prot. n. 35320 del 14/07/2025, da cui si evincono a consuntivo le spese sostenute ed ammissibili;

Dato atto che si può procedere alla liquidazione dell'importo stanziato, pari ad € 6.500,00 ed imputato al cap. 8375/99 imp. 822 sub 3 dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del TUEL, annualità 2025, giusta determina n. 1356/2025;

Vista la Delibera del C.C. n. 10/2013- 114/2017- 27/2019 – 36/2021 e n. 12/2024 con la quale si è provveduto alla istituzione dell'imposta di soggiorno e all'approvazione del Regolamento che la disciplina;

Visto l'art. 3 del Regolamento che stabilisce la destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno per il finanziamento di interventi in materia di turismo;

Visto, altresì, l'art. 4 del D.lgs 23/2011 che testualmente recita "l'imposta di soggiorno è istituita per finanziare interventi in materia di turismo al fine di migliorare la promozione e la fruizione dei siti di interesse turistico e culturale, con i relativi servizi di informazione e di intrattenimento;

Di dare atto che, secondo quanto precisato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici con Determinazione n. 4/2011, per l'erogazione del contributo non sussiste l'obbligo dell'acquisizione ed indicazione del CIG ai fini della legge 136/2010, in quanto nella compartecipazione del Comune all'iniziativa non è ravvisabile alcuna delle fattispecie contrattuali previste dal codice dei contratti pubblici (D .Lgs. n. 36/2023);

Dare atto della dichiarazione di esenzione DURC, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 dal Presidente dell'Ass. Brassicoli Italiani Sig. Daniele Scifo;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L.vo 267/2000

Visto l'O.R.E.L.

DETERMINA

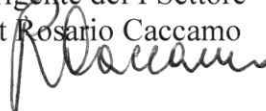
- 1) Di approvare il rendiconto prot. n. 35320 del 14/07/2025, trasmesso dall'Associazione Cult. Brassicoli Italiani, con sede a Modica in via Nazionale Modica Ispica 34 – C.F. 9003744088;
- 2) Di liquidare l'importo pari ad € 6.500,00, quale compartecipazione per l'organizzazione dell'evento "IV edizione Festival Schiuma: Craft Beer Village", tenutosi dal 4 al 6 luglio 2025;
- 3) Di dare atto che la somma risulta imputata al cap. 8375/99 imp. 822 sub 3 dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del TUEL, annualità 2025, giusta determina n. 1356/2025;
- 4) Di dare mandato agl'ufficio finanziario di emettere mandato di pagamento intestato a Ass. Cult. Brassicoli Italiani IBAN IT34Y02008844850001067988678, per l'importo di € 6.500,00;

- 5) Di dare mandato all'ufficio di segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 23^{6, 8, 9} del D.Lgs 33/2013;
- 6) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP, " che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012.

Il Redigente



Il Dirigente del I Settore
Dott. Rosario Caccamo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 :

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
822 SUB 3	29/05/2025	€ 6.500,00	8375/99	2025
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
7	1	1	104	

Modica 17/07/2025

Il Responsabile di Ragioneria

L'Operatore di Ragioneria

Sebio Noto

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art.53 della Legge n.142/1990, recepito dall'art.1 della L.R. n.48/1991 così come modificato dall'art.12 L.R. n.30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere :

Favorevole / Contrario.

Modica 17 LUG. 2025

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Modica 17 LUG. 2025

Il Responsabile di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 18 LUG. 2025 al 2 AGO. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica _____

Il Responsabile della pubblicazione